



COMUNE DI TREGNAGO

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso a prestazioni economiche erogate dal Comune di Tregnago a favore di persone anziane non autosufficienti autorizzate all'ingresso in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.

2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato, con cadenza semestrale e con calcolo a consuntivo, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera, come di seguito individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso, del relativo nucleo familiare e degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, con le modalità previste al successivo art. 6.

3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente, del relativo nucleo familiare, come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

4. Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale da parte del cittadino e le valutazioni delle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) dell'Azienda ULSS, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque l'importo annualmente stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone anziane, di età pari o superiore ai sessantacinque anni, residenti nel Comune di Tregnago, con un livello di compromissione funzionale derivante da patologie croniche e/o degenerative, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.

2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., il Comune, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, concedere il contributo anche a soggetti di età inferiore ai sessantacinque anni.

Capo II – Modalità di accesso

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:

- a. ultima residenza anagrafica nel Comune di Tregnago ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
- c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi, con un valore non superiore a quello annualmente stabilito dall'Amministrazione Comunale.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della retta alberghiera a titolo di contributo alla persona.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata, reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Tregnago, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a. dal richiedente;
- b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- impegnativa di residenzialità e semi residenzialità extraospedaliera;
- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- estremi dell'indennità di accompagnamento, se percepita, o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, ove esistente, o, in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della retta alberghiera, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima.

6. Nei casi in cui non risulti già nominato l'Amministratore di sostegno o non sia stata presentata la domanda per la nomina, coloro che sottoscrivono la domanda di prestazione economica devono impegnarsi a presentare ricorso per la nomina entro il termine di quarantacinque giorni dalla sottoscrizione stessa, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione provvederà d'ufficio.

7. Qualora per ragioni di urgenza il richiedente non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune riconosce un intervento economico fino al valore della retta alberghiera della struttura medesima ospitante per un periodo massimo di novanta giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

8. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura il richiedente non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota alberghiera posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico fino al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare nel momento in cui

verrà nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, sarà stata determinata la compartecipazione posta a suo carico. A tal fine, entro quarantacinque giorni dalla data di nomina, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

9. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE socio sanitario per prestazioni residenziali, la compartecipazione sarà temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6, comma 3 del DPCM 159/2013.

Art. 5 – Procedura e decorrenza

1. I competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

5. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego.

6. L'intervento integrativo comunale al pagamento della retta alberghiera decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio e comunque in via generale non anteriore alla data stabilita prima dell'emissione dell'impegnativa di residenzialità e semi residenzialità extraospedaliera.

Art. 6 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. Fermo restando il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, la misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta e la quota di compartecipazione a carico dell'utente e degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, ove esistenti.

2. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente ai casi di maggior bisogno, la misura dell'intervento economico sarà definita anche in relazione ai seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari che costituiscono elementi di valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo:

- a) per i soggetti titolari di franchigie derivanti da una delle condizioni di disabilità media, grave e non autosufficienza (di cui alla tabella all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013), il contributo dell'Ente sarà quantificato tenendo conto anche delle somme percepite a titolo di invalidità ed indicate nel suddetto allegato 3.
- b) a partire da un "patrimonio disponibile minimo" stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo" stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, come desumibile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione

dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico.

3. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione della quantificazione dell'intervento stesso, sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione dei precedenti comma 1 e 2, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune, in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013.

6. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati dal Responsabile dei Servizi Sociali allo scopo di quantificare la loro capacità di contribuire al pagamento della retta, ovvero, avendone i mezzi, di stabilire l'assunzione diretta dell'onere a loro carico: dell'incontro dovrà essere redatto sintetico verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Detti obbligati, con la sottoscrizione del verbale, si impegneranno a presentare annualmente all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la certificazione ISEE, al fine di verificare la permanenza dell'obbligo contributivo e/o di quantificare l'ammontare del loro contributo.

Le somme individuate saranno versate dagli obbligati sul conto corrente intestato al beneficiario del contributo.

Qualora i tenuti agli alimenti rifiutino di adempiere all'obbligo di contribuzione di cui all'art. 433 del codice civile, l'Amministrazione Comunale richiederà all'Amministratore di sostegno di provvedere, anche in via giudiziale, a far valere il diritto alimentare previsto dagli artt. 433 e seguenti del codice civile.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intraprendere specifici procedimenti esecutivi o conservativi a tutela del proprio credito nei confronti dei beni patrimoniali posseduti dall'assistito, per le spese sostenute dall'Ente nell'interesse dello stesso, al fine di garantire all'Ente medesimo il recupero delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

7. Il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata con provvedimento della Giunta Comunale, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

Art. 7 – Revisione della prestazione economica

1. L'Amministratore di sostegno del beneficiario è tenuto a produrre ai competenti Servizi Sociali comunali entro il 31 gennaio di ogni anno la dichiarazione ISEE aggiornata. In base a tale nuova

documentazione, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio a verificare la permanenza dell'intervento economico integrativo comunale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. L'Amministratore di sostegno del beneficiario è tenuto a produrre semestralmente, entro i primi quindici giorni dei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, la documentazione attestante le somme percepite dal beneficiario a titolo di pensione e/o indennità e/o altri diversi introiti, comprese le somme versate dagli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile ai sensi dell'art. 6, comma 6 del presente Regolamento, al fine di quantificare, a consuntivo, l'esatto ammontare della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota autonomamente sostenibile dal beneficiario.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il contributo economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

4. Qualora gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile non provvedano alla presentazione annuale della certificazione ISEE, come previsto dall'art. 6, comma 6 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intraprendere specifici procedimenti esecutivi o conservativi a tutela del proprio credito, per le spese sostenute dall'Ente nell'interesse dello stesso, al fine di garantire all'Ente medesimo il recupero delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Art. 8 – Controlli

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri dati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
- con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'Amministratore di sostegno, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali inviteranno a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di

contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679.

Art. 10 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale con apposito provvedimento determina:

- il valore della retta alberghiera di riferimento di cui all'articolo 2, comma 4;
- il valore soglia dell'ISEE per l'accesso alla prestazione economica integrativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- l'importo forfettario per le piccole spese personali di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 11 – Norme transitorie

1. A seguito dell'Entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà alla verifica dei contributi per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo attualmente erogati al fine di un loro adeguamento alla nuova normativa.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 13 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.